REGOLAMENTO (CEE) N. 1968/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3749/83 per quanto riguarda il controvalore in moneta nazionale dell'ECU

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1986, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1986, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1986, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che la decisione n. 85/553/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (4), stabilisce che la definizione di prodotti originari è fissata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (5); che le regole da applicare in merito devono essere le stesse di quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione, del 23 dicembre 1973, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (6), allo scopo di inserire nella nota in calce relativa all'articolo 7, paragrafo 2, il controvalore in pesetas spagnole e in scudi portoghesi dell'ECU;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai controvalori in monete nazionali dell'ECU, elencati nella nota in calce relativa all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3749/83, sono aggiunti i seguenti controvalori:

« 126 007	pesetas spagnole
117 122	scudi portoghesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.
(3) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 192.
(4) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 235.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.